



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 59/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice relatore

Walter Berruti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30760 del
registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la
Lombardia contro:

MARCOSANO Michele, nato a Milano il 08.03.1956 e residente a
Carovigno (BR) in Strada Sierri III n. 6 (C.F.:
MRCMHL56C08F205Q), rappresentato e difeso dall'Avvocato
Angelo Santoro per mandato in atti, elettivamente domiciliato a
Ceglie Messapica (BR) in piazza Plebiscito n. 10 presso lo studio
del difensore

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 12.03.2025 il Pubblico Ministero Valentina
Papa e l'Avvocato Angelo Santoro per il convenuto e omessa la

relazione di causa, con il consenso delle parti, per ragioni di contingentamento dei tempi dell'udienza.

FATTO

A seguito di esposto acquisito al prot. n. 3659 PR Lombardia in data 20.04.2022, la Procura regionale è venuta a conoscenza di una notizia di danno erariale, in ipotesi cagionato al Comune di Zelo Buon Persico (LO) a causa del procedimento monitorio avviato dall'impresa Zelo Impianti S.r.l. per il pagamento di fattura relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoidraulici, siti presso gli edifici comunali, nel periodo 01.05.2014 – 31.12.2014.

Tale fattura non sarebbe infatti stata evasa.

Il contenzioso avviato dalla società creditrice culminava con la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11.11.2020, confermata con sentenza della Corte di Cassazione del 13.05.2022, di riforma della sentenza n. 639/2018 del Tribunale di Lodi e di conferma del decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla Zelo Impianti per il pagamento delle proprie competenze, con la condanna del comune di Zelo Buon Persico alla rifusione delle spese processuali.

La vicenda era ricostruita come segue.

Con determina n. 71/2014, il Comune di Zelo Buon Persico affidava, con scadenza al 31.12.2014, il servizio di manutenzione caldaie ed impianti termoidraulici degli edifici comunali all'impresa Zelo Impianti S.r.l. per un importo di circa € 26.000,00.

A settembre del medesimo anno, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico acquisiva un preventivo da altra impresa per lo svolgimento del medesimo servizio con decorrenza 02.10.2014.

L'impresa Zelo Impianti S.r.l. lamentava, nel mese di settembre, di aver trovato lavoratori di un'altra ditta ad operare sugli impianti posti, per contratto, sotto la sua responsabilità; tale circostanza determinava il predetto Dirigente a modificare, in sede di determina di affidamento diretto (n. 98 del 02.10.2014), il termine di decorrenza del nuovo appalto a far data dal 01.01.2015.

L'impresa Zelo Impianti s.r.l. portava a compimento le lavorazioni oggetto dell'appalto, presentando fattura di € 25.434,07, contenuta nei limiti del contratto di cottimo e relativa all'intero periodo di servizio affidatole.

Il mancato pagamento della suddetta fattura determinava la società a presentare ricorso per decreto ingiuntivo, al quale – con deliberazione di Giunta n. 115/2016 del 15.07.2016 – l'amministrazione comunale decideva di opporsi.

L'iter processuale si concludeva con la citata sentenza della Corte di Appello del 11.11.2020, confermata in Cassazione, e dunque con la soccombenza del Comune.

Ciò determinava la condanna del Comune a versare all'impresa non solo € 25.434,00 dovuti per il servizio svolto, ma anche € 12.566,00 per le spese di giudizio oltre ad € 11.728,00 per interessi legali, € 1.031,00 per spese di lite del decreto ingiuntivo ed € 1.241,00 a seguito di atto di precetto.

A tali somme doveva aggiungersi l'importo di € 23.518,00 di parcelle e spese legali liquidate in favore dell'avvocato del Comune.

Ritenuto sussistere danno erariale, la Procura Regionale, in data 21.03.2024, emetteva invito a dedurre nei confronti del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune– Ing. Michele MARCOSANO e del Responsabile del Servizio Finanziario - dott. Serafino Piazza.

Entrambi gli invitati presentavano deduzioni difensive e richiedevano l'audizione personale, che si svolgeva in data 18.06.2024 per Piazza e in data 19.06.2024, per MARCOSANO.

Alla luce delle argomentazioni difensive e di ulteriore istruttoria svolta, la Procura contabile disponeva l'archiviazione della posizione di PIAZZA Serafino, per carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

La Procura ha invece emesso atto di citazione nei confronti di MARCOSANO, contestando la causazione di un danno, in capo al comune di Zelo Buon Persico, pari ad € **26.741,70**, di cui € 12.553,40 a titolo di interessi per ritardato pagamento della fattura, ed € 14.188,30 per spese di giudizio, come da atto di precetto notificato dall'impresa Zelo Impianti e conseguente mandato di pagamento n. 718 del 08.06.2021.

Si è costituito il convenuto, eccependo, in estrema sintesi, l'assenza del nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo, la carenza di condotta illecita e comunque di colpa grave.

All'udienza del 12.03.2025 la causa è stata discussa.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre brevemente sintetizzare l'iter amministrativo-giudiziario che ha infine condotto alla soccombenza in giudizio del Comune di Zelo Buon Persico.

Con determina nr. 203 del 19/05/2014 il Comune ha affidato all'impresa Zelo Impianti s.r.l. l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoidraulici - presso alcuni edifici comunali - per l'importo massimo di € 26.000,00 oltre IVA, per un totale di € 31.720,00, nel periodo 01/05/2014 – 31/12/2014.

Con successiva determina n. 307 del 29/09/2014 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Michele MARCOSANO l'amministrazione ha affidato i medesimi lavori (manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoidraulici presso alcuni edifici comunali) alla ditta CREA.MI S.r.l. - periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - per l'importo di € 23.180,00 iva compresa (cfr. doc. 4 di parte attrice, all. 2).

L'Ufficio Tecnico comunale, nonostante la vigenza del primo affidamento nei confronti della società Zelo Impianti S.r.l., avrebbe dato esecuzione anticipata alla determina n. 307, disponendo che la CREA.MI svolgesse i lavori oggetto dell'affidamento, ovvero: opere idrauliche eseguite presso la palestra comunale e i giardini

comunali, fattura n. 116 del 13/10/2014 di € 835,70 IVA compresa, pagata con mandato n. 4 del 07/01/2015; sostituzione generatore termico presso caserma dei Carabinieri, fattura n. 117 del 13/10/2014 di € 1.942,26 IVA compresa, pagata con mandato n. 5 del 07/01/2015; installazione di due split presso la caserma dei Carabinieri, fattura n. 124 del 27/10/2014 di € 1.751,63 IVA compresa, pagata con mandato n. 6 del 07/01/2015; installazione di due split presso la caserma dei Carabinieri, fattura n. 125 , pagata con mandato n. 7 del 07/01/2015 (cfr. doc. 4 di parte attrice, all.ti da 3 a 10).

La coesistenza delle due società nel periodo 01/10/2014 – 31/12/2014 ha indotto Zelo Impianti S.r.l. a citare in giudizio il Comune di Zelo Buon Persico innanzi al Tribunale di Lodi al fine di veder condannato l'ente, previo accertamento del recesso ingiustificato dal contratto d'appalto e dell'inadempimento contrattuale, al risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi € 20.000,00.

Con sentenza n. 701 del 20.08.2019 il Tribunale di Lodi ha rigettato la domanda proposta dalla società attrice (cfr. doc. 4 di parte attrice, all. 11)

Zelo Impianti S.r.l. aveva nel frattempo presentato, in data 08/06/2016, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente, a causa del mancato pagamento della fattura n. 52 del 24/03/2015 (corrispondente alla fattura che riporta la numerazione 186/2015, prot. del Comune n. 0002705/2015 del 27.03.2015) per l'importo di

€ 25.434,07 “a saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoidraulici c/o gli edifici comunali periodo 01/05/2014 – 31/12/2014 come da determinazione del Settore Tecnico n. 71/Dut del 19.05.2014 per aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario come da descrizione iniziale” (cfr. doc. 4 di parte attrice, all.12, e doc. 5 di parte attrice, all. A1).

A seguito di opposizione proposta dal Comune, il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 639/2018, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 4 di parte attrice, all. 14).

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3444/2020 (cfr. doc. 4 di parte attrice, all. 15), ha riformato la predetta pronuncia e, per l’effetto, condannato il Comune di Zelo Buon Persico a pagare le somme oggetto di decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese di lite.

Con ordinanza n. 15419/2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Zelo Buon Persico nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Milano, e ciò ha comportato il passaggio in giudicato della citata sentenza di merito.

Risulta dunque *per tabulas* che a generare la soccombenza è stato il mancato pagamento, da parte del Comune, della fattura n. 52 del 24/03/2015 (corrispondente alla 186 del 27/03/2015: la differente numerazione è dovuta ad errore materiale), avente per oggetto prestazioni rese da Zelo Impianti in favore del Comune.

Come si evince dalla pronuncia della Corte di Appello, lo

stesso Comune ha ammesso in giudizio che “...Zelo Impianti S.r.l. *ha eseguito i lavori che le sono stati affidati*”, nel contempo affermando che “*il Comune ha regolarmente saldato le fatture presentategli dalla società. Si evidenzia, in particolare, sin d’ora il Comune nel periodo 01.05.2014 – 31.12.2014 ha affidato alla convenuta lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per un importo pari ad € 25.889,62 e la società ha compiuto detti lavori, provvedendo poi a trasmettere al Comune le relative fatture – che il Comune ha prontamente saldato – emerge che nessun inadempimento può essere ora contestato, e ciò tanto più ove si consideri l’entità delle due cifre, ovvero l’importo impegnato dal Comune quale tetto massimo di spesa (€ 26.000,00 oltre iva) e l’importo effettivamente pagato alla convenuta (€ 25.889,62)*” (cfr. doc. 5 di parte attrice, all. A4).

In altri termini, il Comune ha sostenuto non che i lavori non erano stati svolti, o non erano stati svolti regolarmente, ma che, pur effettuati, erano stati regolarmente pagati.

In effetti, mai è stata avanzata nei confronti dell’appaltatrice (non ve ne è traccia in atti) alcuna contestazione, circa la regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il Comune soccombeva tuttavia in giudizio poiché non era in grado di fornire prova di quanto asserito, ovvero l’avvenuto adempimento.

In particolare, non era in grado di dimostrare il pagamento della fattura n. 52 del 24/03/2015 (corrispondente, come si è detto,

alla n. 186 del 27/03/2015), pur assumendo di averla ricevuta e regolarmente registrata.

E' evidente il nesso causale tra il suddetto inadempimento e il contenzioso generatosi, conclusosi con la condanna dell'ente pubblico.

E' altresì chiara la responsabilità, per tale omissione, dell'allora Dirigente dell'Ufficio tecnico MARCOSANO Michele.

Questi, pur in servizio presso il Comune di Zelo Buon Persico soltanto a far data dal 01/09/2024, si era comunque occupato della gestione del contratto di cottimo fiduciario (a firma del precedente dirigente) che Zelo Impianti s.r.l. aveva in essere con l'ente fino al 30/12/2014, come dimostra la sottoscrizione apposta sull'autorizzazione alla liquidazione delle fatture nn. 131/2014 (cfr. doc. 5 di parte attrice all. Elg, pag. 1) e 130/2014 (doc. 5, all. Elg, pag. 2) emesse da Zelo Impianti per lavori in precedenza effettuati in esecuzione delle proprie obbligazioni.

Il convenuto aveva dunque certificato sia la regolarità della prestazione sia la conformità della spesa all'impegno assunto proprio con la delibera n. 71/2014 citata, espressamente indicata negli atti richiamati.

L'Ing. MARCOSANO, inoltre, era destinatario della nota 27/10/2014 di Zelo Impianti, con cui l'appaltatrice aveva lamentato l'accensione, senza autorizzazione, delle caldaie degli edifici di proprietà comunale, eseguite in violazione di quanto previsto dalla determina n. 71/2014 (cfr. doc. 15 di parte attrice, all. 7).

Non si comprende, dunque, perché la sola fattura n. 186/2015 (52/2015), pur ricevuta dal Comune e regolarmente registrata per un importo pari ad € 25.434,07, ovvero nei limiti di quanto previsto nella determina di affidamento dei lavori, non sia stata tempestivamente pagata.

L'art. 38, comma 5, del Regolamento di contabilità, prescriveva infatti che le fatture emesse dal soggetto fornitore venissero tempestivamente trasmesse al centro di responsabilità che aveva impegnato ed ordinato la spesa, nonché al Settore finanziario, e poi registrate nel registro unico delle fatture per la successiva fase di liquidazione.

Nella specie, la fattura n. 186/2015 era stata acquisita al prot. n. 0002705 del 27/03/2015 dell'amministrazione comunale e, come dimostrato dalla Procura contabile in sede di accertamenti istruttori suppletivi, inviata al Settore contabile per poi essere trasmessa all'Ufficio tecnico.

Il documento contabile è stato rinvenuto infatti all'interno del fascicolo archiviato presso l'Ufficio tecnico (cfr. doc. 15 di parte attrice all.ti 22-23).

E' quindi provato che MARCOSANO, in qualità di Dirigente del suddetto Ufficio, pur avendo ricevuto la fattura, non avesse posto in essere le procedure prescritte dal Regolamento di contabilità per procedere alla liquidazione della stessa.

Non si può fondatamente sostenere che ciò sia avvenuto per carenze, da parte della Zelo Impianti, nell'esecuzione dei lavori,

oppure perché le lavorazioni oggetto della fattura inevasa non sarebbero state mai eseguite (ciò viene affermato da MARCOSANO nella propria memoria di costituzione e risposta): infatti, come già sottolineato, nessun inadempimento è stato mai imputato alla ditta appaltatrice, tantomeno ad opera del convenuto, all'epoca dei fatti, e neppure nel corso del lungo contenzioso giudiziario.

Neppure può negarsi la sussistenza della colpa grave, in capo all'odierno convenuto, vista la semplicità dell'adempimento omesso, da considerarsi di *routine*, e la prevedibilità delle gravi conseguenze, per il Comune, che tale omissione avrebbe causato.

La condotta di MARCOSANO è stata dunque connotata da negligenza e trascuratezza, da ritenersi "gravi", non rinvenendosi alcuna giustificazione per l'inerzia dimostrata.

Occorre in definitiva affermare la responsabilità amministrativa di MARCOSANO Michele, sussistendone tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi.

Circa il "quantum" del danno risarcibile si osserva quanto segue.

La Procura contabile ha contestato la causazione di un danno, in capo al comune di Zelo Buon Persico, pari ad € 26.741,70, di cui € 12.553,40 a titolo di interessi per ritardato pagamento della fattura emessa da Zelo Impianti, ed € 14.188,30 per spese legali (escluse quelle del giudizio di Cassazione).

Ritiene il Collegio che tale danno, da "ritardo" e da oneri

giudiziali, sia causalmente ricollegabile non soltanto con l'omesso tempestivo pagamento della fattura *de quo*, come già argomentato, ma anche, e soprattutto, con la scelta, da parte del Comune di Zelo Buon Persico, di resistere in giudizio sostenendo di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Si ribadisce ancora una volta che il Comune non ha mai contestato alcun inadempimento a Zelo Impianti, ma ha affermato di avere regolarmente pagato la ditta appaltatrice, ciò che non è stato in grado di dimostrare.

Tale scelta difensiva, da un lato, risulta incomprensibile, poichè il Comune non era evidentemente in possesso della necessaria documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, e, dall'altro, è causalmente connessa con il ritardo nell'adempimento (dunque con la maturazione di interessi nel corso del contenzioso), e con l'onere posto in capo all'ente pubblico a titolo di spese di giudizio.

In altri termini, se è vero che sussiste il nesso causale tra il danno contestato e l'iniziale omissione di MARCOSANO, tale nesso sussiste a maggior ragione con la scelta del Comune di resistere in giudizio affermando, in maniera assolutamente infondata, di aver pagato, andando così incontro all'inevitabile soccombenza e ad oneri per interessi e spese legali.

E' altresì evidente che la maggior parte del danno si è generata proprio per effetto della condotta processuale del Comune, meramente dilatoria, le cui conseguenze non possono gravare

sull'odierno convenuto.

In considerazione di ciò, valutata la ridotta incidenza causale della pur gravemente colpevole condotta omissiva del convenuto, rispetto alla causazione del danno, e visto l'art 83 comma 2 del Codice di Giustizia Contabile, ritiene il Collegio che a MARCOSANO debba essere addebitato, a titolo di responsabilità amministrativa, un importo pari al 10% della somma contestata, ovvero **euro 2.674,17 (duemilaseicentosettantaquattro/17)**, somma da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Rimangono assorbite tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, ed eccezioni proposte dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna **MARCOSANO Michele** al pagamento, in favore del Comune di Zelo Buon Persico, della somma di **€2.674,17 (duemilaseicentosettantaquattro/17)** oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in € 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.03.2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Antonio Marco Canu
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 15.04.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti